



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 898

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità relativi alla concessione di contributi a favore dei gestori dei rifugi alpini particolarmente isolati (art. 30 ter, comma 1 bis, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8).

Il giorno **25 Maggio 2018** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 30 ter, comma 1 bis, della legge provinciale 15 marzo 1993 n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini) prevede che la Provincia possa concedere ai gestori contributi per assicurare l'apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali.

Il citato articolo di legge prevede che i contributi siano concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 30 bis della medesima legge. I contributi sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio.

Si ritiene opportuno dare attuazione al sopracitato articolo considerato che i rifugi alpini svolgono la funzione di pubblico interesse per il presidio della montagna e sono considerati strutture di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.p. 8/1993. A fronte di tali oneri di servizio pubblico è necessario sostenere finanziariamente i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento.

In conformità alla procedura fissata con deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 la proposta di deliberazione è stata inviata ai servizi provinciali di staff dei quali sono state valutate le osservazioni pervenute.

Così come previsto dall'articolo 30 bis della l.p. 8/1993 per la stesura della proposta dei criteri in esame sono state sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi (S.A.T. e Associazione gestori rifugi del Trentino).

Si rende pertanto necessario approvare tali criteri e modalità per la concessione di contributi a favore dei gestori dei rifugi alpini particolarmente isolati (art. 30 ter, comma 1 bis, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8).

Sotto il profilo meramente formale, si provvede con una deliberazione specifica e non con una puntuale modifica della deliberazione prevista dall'articolo 30 bis della l.p. 8/1993 per ragioni di efficacia ed efficienza amministrativa, considerata la natura diversa dei contributi disciplinati con questi criteri rispetto a quelli disciplinati dai criteri "generali".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione,

– visti gli articoli 30 bis e ter della l.p. 8/1993;

– visto l'articolo 3 della l.p. 7/1997 e il successivo Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg, recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore dei gestori dei rifugi alpini particolarmente isolati (art. 30 ter, comma 1 bis, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8);
- 2) di dare atto che i predetti aiuti sono concessi a titolo di aiuti di stato d'importanza minore (de minimis) ai sensi del Regolamento UE n. 1407 di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- 3) di stabilire che la relativa modulistica sarà approvata con successiva determinazione del Dirigente del Servizio turismo e sport;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 CRITERI CONTRIBUTI RIFUGI ISOLATI

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEI GESTORI DEI RIFUGI ALPINI PARTICOLARMENTE ISOLATI**

(ai sensi dell'art. 30 ter, comma 1 bis, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8)

Art. 1

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del contributo sono i gestori dei rifugi alpini iscritti nell'elenco previsto dall'art. 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica ai sensi dei criteri di attuazione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 approvati con delibera della Giunta Provinciale n.1283 del 29 maggio 2009 e ss.mm. (classi 3 e 4);
- b) non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali.

Art. 2

FINALITÀ DELL'INCENTIVAZIONE

Il contributo ha il fine di assicurare l'apertura stagionale prevista dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 dei rifugi alpini aventi le caratteristiche elencate nell'art. 1.

Art. 3

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati possono presentare la domanda alla struttura provinciale competente in materia di turismo, di seguito denominata "struttura provinciale competente", prima dell'inizio del periodo di apertura minima stagionale (20 giugno), avvalendosi della modulistica approvata dalla struttura medesima e con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016.

La domanda presentata oltre tale termine è dichiarata irricevibile.

La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e della struttura, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), attestante:

- che il richiedente non ha presentato domanda di contributo provinciale o non ha usufruito di altri contributi provinciali per le spese di gestione;
- il numero di posti letto ospiti (escluse cuccette o posti sul tavolato);
- che l'impresa non è assoggettata a procedure concorsuali.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti (ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Art. 4

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale concesso, per assicurare l'apertura minima stagionale dal 20 giugno al 20 settembre, è pari a:

- euro 3.000,00 per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 dei presenti criteri aventi un numero di posti letto ospiti inferiore od uguale a 50;
- euro 4.000,00 per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 dei presenti criteri aventi un numero di posti letto ospiti superiore a 50.

Art. 5

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La struttura provinciale competente provvede all'istruttoria della domanda. La medesima è esaminata sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa di cui agli artt. 1 e 3 dei presenti criteri;
- b) l'entità del contributo spettante.

L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il dirigente della struttura provinciale competente adotta il provvedimento di concessione, in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria, entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Con il medesimo provvedimento vengono fissati i termini per la

rendicontazione. Il termine di rendicontazione è soggetto a proroga o sospensione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e ss.mm..

Il contributo viene concesso a titolo di «de minimis», comunque nel rispetto della soglia massima prevista dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013).

Per le domande considerate non ammissibili per esaurimento delle disponibilità finanziarie verrà disposto provvedimento di non accoglimento.

Art. 6

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione avviene su presentazione, nei termini fissati dal provvedimento di concessione, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), attestante l'effettivo periodo di apertura stagionale assicurato dal rifugio alpino.

Qualora, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dell'art. 4, c. 2, del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, l'attività venga svolta per un periodo inferiore rispetto a quanto previsto dal successivo art. 7, il contributo viene rideterminato in proporzione ai giorni effettivi di apertura.

La liquidazione del contributo avviene compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura provinciale competente.

Art. 7

OBBLIGHI E SANZIONI

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo:

- di comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla data di concessione, gli eventuali importi a titolo di «de minimis» ricevuti ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013;
- di rispettare l'apertura minima stagionale dal 20 giugno al 20 settembre prevista dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Nel caso di mancata apertura stagionale, è disposta la decadenza del contributo concesso con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.